



COMUNE DI VERCURAGO – PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO GENERALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE

Art. 1

Riferimenti Normativi

Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica di coloro che richiedono agevolazioni o contributi alle Pubbliche Amministrazioni. In particolare i riferimenti normativi sono:

- ✚ Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
- ✚ D.lg. n. 109 del 31 marzo 1998 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’art. 59, comma 51, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “;
- ✚ D.p.c.m. n. 221 del 7 maggio 1999 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- ✚ D.p.c.m. n. 305 del 21 luglio 1999 “Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica dichiarata a norma dell’art 4, com. 5 del Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998 “;
- ✚ D.M. 29 luglio 1999 “Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31 marzo 1998”;
- ✚ D.lg. n. 130 del 3 maggio 2000 “Disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate”;
- ✚ D.p.c.m. n. 242 del 4 aprile 2001 «Regolamento concernente modifica al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130»;
- ✚ D.p.c.m. 18 maggio 2001 «Approvazione dei modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell’attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130».

Il presente regolamento comunale fa espresso riferimento alla normativa nazionale e qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delle norme generali o particolari dell'ISEE, gli organi competenti dovranno tenerne conto e recepirle totalmente.

Il presente atto integra, inoltre, ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali che prevedano autocertificazioni del richiedente della propria situazione economica familiare.

Per tutto ciò che la normativa nazionale lascia a discrezione dell'Ente Locale, i regolamenti dei singoli servizi determineranno i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

Art. 2
Ambito di Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai contributi e ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini/utenti agevolazioni per il sostegno alla famiglia e/o alla persona.

Poiché la materia delle politiche sociali potrebbe nel tempo estendersi ad altri servizi, il presente regolamento si applica ai servizi socio-educativi, socio-assistenziali, ai servizi scolastici integrativi, ai contributi agevolativi con contenuti assistenziali e, in ogni caso, a tutte le politiche sociali che la Giunta intenda sottoporre ad applicazione ISEE.

Attualmente i servizi per i quali il presente regolamento trova applicazione sono:

- ✚ Assistenza domiciliare
- ✚ Asilo nido
- ✚ Refezione scolastica

Art. 3
Individuazione del nucleo familiare di riferimento

Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, l'individuazione del nucleo familiare di riferimento è di importanza basilare in quanto sancisce l'ambito parentale sul quale calcolare il patrimonio, il reddito e la scala d'equivalenza.

Al fine della determinazione del nucleo familiare di riferimento vale quanto determinato dalla Legge.

Esemplificando, le persone che costituiscono il nucleo familiare sono:

- ✚ le persone che compongono la famiglia anagrafica (ogni persona può appartenere ad un solo nucleo);
- ✚ le persone a carico IRPEF con le seguenti specifiche:
 - appartengono al nucleo familiare della persona di cui sono a carico, anche se membri di altra famiglia anagrafica;
 - se a carico IRPEF di più persone appartengono al nucleo della persona con cui sono residenti;
 - se a carico IRPEF di più persone e non residenti con loro, fanno parte del nucleo della persona obbligata agli alimenti (o di quella tenuta in misura maggiore).
- ✚ I coniugi:
 - se hanno la stessa residenza, fanno parte dello stesso nucleo, anche se sono a carico IRPEF di altri (si applica il solo criterio anagrafico);
 - non separati ma con diversa residenza fanno parte dello stesso nucleo familiare (nella famiglia anagrafica di uno dei due).
- ✚ Il figlio minore:
 - fa parte del nucleo familiare del genitore con cui è residente, anche se è a carico IRPEF di altri;
 - in affidamento fa parte del nucleo dell'affidatario, a prescindere della residenza anagrafica e dai carichi IRPEF;
 - in affidamento che vive in comunità fa nucleo a sé stante.
- ✚ Convivenze:

Le persone che vivono in comunità fanno nucleo familiare a sé stante, fatte salve le norme sui coniugi e sulle persone a carico IRPEF.

Art. 4
Criteri di Calcolo

L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente si calcola in base a quanto stabilito dai Decreti Legislativi n. 109 del 31 marzo 1999 e n. 130 del 3 maggio 2000 e dai d.p.c.m. n. 221 del 7 maggio 1999 e n. 242 del 4 aprile 2001.

Il reddito del nucleo familiare è la somma dei redditi IRPEF di tutti i componenti il

nucleo familiare al netto dei soli redditi agrari con i rendimenti del patrimonio mobiliare (Bot, Cct, ecc...) ottenuti moltiplicando il valore del patrimonio al netto delle ritenute fiscali per una percentuale pari al rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Il patrimonio è la somma del patrimonio immobiliare (case, terreni, fabbricati, ecc.), dove il valore dell'imponibile è quello definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili, con il patrimonio mobiliare.

Il patrimonio ai fini ISEE si ottiene sottraendo dalla totalità del patrimonio familiare le franchigie fissate per legge dal decreto n. 109/98 e sue modificazioni, e moltiplicando il risultato della sottrazione così ottenuto per una percentuale pari al 20%.

*Art. 5
Misure
organizzative*

Si adotta apposita convenzione con un CAF per assistere il cittadino/utente in difficoltà nella compilazione del modello tipo di certificazione ISEE.

L'organizzazione del servizio è effettuata quindi in convenzione con il CAF, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità.

Qualora il cittadino richieda più servizi o prestazioni sociali agevolate, il Comune si fa carico di acquisire presso altri uffici dell'amministrazione comunale gli elementi costitutivi dell'indicatore del soggetto richiedente, ciò in ossequio alle Leggi 15/68, 127/97, al D.P.R. 403/98, al D.M. 29/07/1999 e al D.P.R. 445/00 .

*Art. 6
Informazione ai
cittadini*

Per una corretta applicazione dell'ISEE sull'intero territorio comunale, l'Amministrazione promuoverà un'adeguata campagna d'informazione verso la cittadinanza tale da permettere ai possibili fruitori di prestazioni sociali pari opportunità nella conoscenza dei nuovi strumenti agevolativi.

*Art. 7
Acquisizione e
trattamento dei dati
personali*

Il trattamento e l'acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni devono avvenire nel pieno rispetto della legge n. 675/96 e del D.lg. n. 135/99, a tutela e garanzia della privacy delle autodichiarazioni di ogni cittadino.

*Art. 8
Controlli*

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni, il Comune può autonomamente effettuare i controlli formali su tutti gli indicatori, in particolare per quelli reddituali, immobiliari o altro, o richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti quanto autocertificato. I controlli sul patrimonio immobiliare saranno effettuati tramite lo scambio di informazioni con l'Ufficio tributi del comune, i controlli patrimoniali tramite convenzione con il Ministero delle Finanze.

I controlli possono essere effettuati anche tramite lo scambio di informazioni con altre Pubbliche Amministrazioni e, qualora dai suddetti controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatte salve le procedure previste dalla legge per perseguire chi dichiara il falso, l'ufficio competente adotterà le dovute misure per sospendere o revocare i benefici concessi.

L'Amministrazione può determinare ogni anno una percentuale di controlli da effettuarsi a campione tra i richiedenti l'accesso agevolato alle prestazioni.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE: FASCE DI REDDITO

Valutazione della situazione economica dell'utente

Art. 1 Criteri generali

Gli utenti effettivi del Servizio sono tenuti a concorrere al costo dei servizi erogati dal Comune in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.

Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito, è stata elaborata la Tabella di cui all'art. 3, che la Giunta Comunale si riserva di aggiornare annualmente, in funzione dei costi.

In particolari situazioni, il Servizio Sociale può proporre l'esenzione alla Giunta o la riduzione delle rette di pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente Regolamento.

Art. 2

Definizione del nucleo familiare

Per la definizione di nucleo familiare si rimanda all'art. 3 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.

Art. 3

Fasce tariffarie

Il servizio prevede una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo la seguente tabella.

I valori della tabella sono calcolati in base all'art. 4 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.

Nel caso in cui l'utente del servizio sia titolare dell'assegno di accompagnamento la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto al valore ISEE di riferimento.

La quota di compartecipazione al costo è calcolata in rapporto al costo annuale del servizio.

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo |
|-----------------------------------|---|
| Pari o inferiore a € 5.000 | ESENTE |
| da € 5.000 a 8.000 | 20% |
| da € 8.000 a 11.000 | 30% |
| da € 11.000 a 14.000 | 40% |
| da € 14.000 a 17.000 | 60% |
| da € 17.000 a 20.000 | 80% |
| Oltre € 20.000 | 100% |

Art. 4

Controlli

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.

SERVIZIO DI ASILO NIDO: FASCE DI REDDITO

Valutazione della situazione economica dell'utente

Art. 1 Criteri generali

Gli utenti effettivi del servizio sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato dal Comune in forma convenzionata in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.

Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito, è stata elaborata la Tabella di cui all'art. 3, che la Giunta Comunale si riserva di aggiornare annualmente, in funzione dei costi.

In particolari situazioni, in deroga a quanto stabilito dalla Tabella di cui sopra, il Servizio Sociale può proporre l'esenzione o la riduzione della retta a carico dell'utente.

Art. 2 Definizione nucleo familiare

Per la definizione di nucleo familiare si rimanda a quanto stabilito dall'art. 3 del regolamento generale per l'applicazione dell'ISEE.

Art. 3 Fasce tariffarie

Il servizio asilo nido può essere erogato gratuitamente o prevedere una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente, in base a quanto stabilito dalla seguente tabella.

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Pari o inferiore a 2.500 | ESENTE |
| da 2.500 a 5.000 | 40% |
| Da 5.000 a 8.000 | 55% |
| da 8.000 a 10.000 | 70% |
| da 10.000 a 16.000 | 90% |
| oltre i 16.000 | 100% |

Il contributo comunale è erogato nella misura seguente, in relazione alla frequenza, salvo adeguata documentazione a giustificazione delle assenze (certificazione medica o relazione dei servizi sociali) :

-  frequenza di meno di 5 gg. mensili: nessun contributo;
-  frequenza compresa tra 5 e 10 gg. mensili: 50% del contributo;
-  frequenza oltre i 10 gg. mensili: 100% contributo.

Nel caso in cui l'utente del servizio sia titolare di un assegno di mantenimento (ex coniuge) superiore a €. 500 mensili, la fascia tariffaria da applicare corrisponderà a quella successiva rispetto al valore ISEE di riferimento.

Art. 4 Controlli

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: FASCE DI REDDITO

Valutazione della situazione economica dell'utente

*Art. 1
Criteri generali*

Gli utenti effettivi del servizio sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato dal Comune in forma convenzionata in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.

Al fine di prevedere una contribuzione adeguata in base ai diversi livelli di reddito, è stata elaborata la Tabella di cui all'art. 3, che la Giunta Comunale si riserva di aggiornare annualmente, in funzione dei costi.

In particolari situazioni, il Servizio Sociale può proporre l'esenzione o la riduzione delle rette di pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente Regolamento.

*Art. 2
Definizione del nucleo familiare*

Per la definizione di nucleo familiare si rimanda all'art. 3 del regolamento di disciplina generale dell' ISEE.

*Art. 3
Fasce tariffarie*

Il servizio prevede una quota di compartecipazione alle spese da parte dell'utente secondo la seguente tabella.

I valori della tabella sono calcolati in base all'art. 4 del regolamento di disciplina generale dell' ISEE.

| Valore ISEE di riferimento | Quota di partecipazione al costo |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Pari o inferiore a €. 5.000 | 40% |
| Da €. 5.000 a €. 8.500 | 70% |
| Oltre €. 8.500 | 90% |

Nel caso in cui l'utente del servizio sia titolare di un assegno di mantenimento superiore a €. 500 mensili, la fascia tariffaria da applicarsi corrisponderà a quella successiva rispetto al valore ISEE di riferimento.

La quota di compartecipazione al costo è calcolata sul costo annuale del servizio stabilito dagli organi competenti di codesto Comune, sulla base di apposito convenzione con il gestore della mensa.

Per il secondo figlio (o altri) che usufruisce del servizio è prevista la riduzione del 50% della quota spettante.

*Art. 4
Controlli*

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sono effettuati in conformità a quanto disposto dall'art. 8 del regolamento di disciplina generale dell'ISEE.